



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA.

AMBITO: COMUNALE - GRADUATORIA: BIENNALE

In esecuzione della determinazione R.G. n. 15 del 25.01.2017, si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO

L'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti alla data di **presentazione della domanda**:

a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, o stranieri regolarmente soggiornanti titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Monteprandone;

c) non essere titolari nel territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente (cioè in condizione di non generare reddito) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Per abitazione adeguata, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 36/05 si intende l'unità quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

mq. 30 per nucleo familiare composto da 1 persona

mq. 45 per nucleo familiare composto da 2 persone

mq. 54 per nucleo familiare composto da 3 persone

mq. 63 per nucleo familiare composto da 4 persone

mq. 80 per nucleo familiare composto da 5 persone

mq. 90 per nucleo familiare composto da 6 o più persone.

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. N. 159 DEL 05/12/2013, non superiore ad **€ 11.513,00** di valore ISEE ordinario. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono personali.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salvo l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.



Comune di Monteprandone

Prov. Ascoli Piceno

Settore 1°:
Affari Gen. – Amm.vo
Politiche Sociali
Servizio:
Servizi Sociali

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dell'avviso pubblico. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. Tutti i requisiti per l'accesso e l'assegnazione dell'alloggio debbono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio e successivamente nel corso della locazione.

Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione deve essere fatta utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'apposito modello disponibile gratuitamente presso il Comune di Monteprandone – Ufficio Servizi Sociali, ritirabile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle 17,00 del martedì e giovedì o scaricabile sul sito web del comune all'indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it.

La domanda assume forma e contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e deve essere compilata in ogni sua parte.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in una qualsiasi fase di formazione della graduatoria e sino all'assegnazione dell'alloggio.

Art. 3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che rilascia l'attestazione di ricevuta, o spedite con raccomandata A.R. al Comune di Monteprandone – Delegazione Comunale, via delle Magnolie oppure via PEC a comune.monteprandone@emarche.it, entro il **13 MARZO 2017** a pena di esclusione (entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente avviso essendo il 11 marzo sabato - giorno di chiusura dell'Ufficio Protocollo).

Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al **27 MARZO 2017** (entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, essendo il 26 marzo domenica).

Nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.

Art. 4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune, alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, procede all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle domande pervenute e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede direttamente agli interessati gli eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione mancante nella domanda, fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione, decorrente dalla data di ricevimento della lettera con raccomandata A.R.



Comune di Monteprandone

Prov. Ascoli Piceno

Settore 1°:
Affari Gen. – Amm.vo
Politiche Sociali
Servizio:
Servizi Sociali

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) relativamente ai requisiti previsti per l'accesso: l'esclusione della domanda;
- b) relativamente alle altre condizioni soggettive ed oggettive: la mancata attribuzione del punteggio.

La commissione istituita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento procederà alla formazione della graduatoria provvisoria nei modi e termini definiti agli articoli 14 e 15 del vigente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata .

Art. 5 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio a cura di questo Ente. Di essa il Comune dà notizia a ciascun concorrente, tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito e la posizione in graduatoria, l'eventuale documentazione mancante, i modi e termini, comunque non superiori a quindici giorni, per la presentazione di osservazioni unitamente alle modalità e tempi per la presentazione di eventuali osservazioni. Ai concorrenti esclusi, il Comune assicura specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

Art. 6 GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata e la trasmette per la sua pubblicazione all'albo pretorio.

In caso di parità di punteggio la commissione tecnica preposta assegna la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale o di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (lettera b, n.5 dell'Allegato A della L.R. n. 36/2005);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità di condizioni la commissione dà la precedenza ai nuclei con reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo; i concorrenti possono impugnare la graduatoria al TAR nei modi e tempi stabiliti dall'ordinamento.

La graduatoria, conformemente a quanto deciso dal Comune ha validità biennale.

Art. 7 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione sezione di Ascoli Piceno secondo quanto previsto dall' art. 20 quaterdecies della L.R. 36 /2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI



Comune di Monteprandone
Prov. Ascoli Piceno

Settore 1°:
Affari Gen. – Amm.vo
Politiche Sociali
Servizio:
Servizi Sociali

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22.04.2009.
Il presente avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito web del comune all'indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it.

Monteprandone, 25.01.2017

Il Segretario Generale
Il Responsabile del 1^o Settore
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli